

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informativo dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,
dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVA DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 742 del 08 NOV. 2023

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali del CTP per il Proc. Pen. n. 1169/2022 R.G.N.R. - Tribunale di Ragusa per il dipendente Dott. L.A.

L'Esattore Cannata/Valeria	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dirigente Amministrativo U.O.S. sanzioni amministrative recupero crediti Avv. Salvatore Iurato	IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Polomco
Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 08 NOV. 2023		

Autorizzazione di Budget Autorizzazione con Fondi Vincolati Autorizzazione sul Piano degli Investimenti Autorizzazione su Fondi rischi/oneri Altro	n. _____ sub _____ anno _____ n. _____ sub _____ anno _____ n. _____ sub _____ anno _____ n. _____ sub _____ anno _____
<input checked="" type="checkbox"/> Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale <input type="checkbox"/> Non comporta impegno di spesa	
VISTO/CONTABILE	
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità	
Il funzionario Raffaella	Il Direttore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il 08 NOV. 2023, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visti gli Atti del Proc. Pen. n. 1169/2022 R.G.N.R. - Tribunale di Ragusa, nei confronti del dipendente Dott. L.A. matr.4883, la quale chiede con istanza il rimborso delle spese sostenute per il CTP, nel procedimento avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n°1169/2022 RGNR Tribunale di Ragusa, viene archiviato con decreto del GIP in data 11/04/2023, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Ritenuto che riguardo agli amministratori di Enti o Aziende Pubbliche che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno iscritte, così dispone:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifici l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interessi, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui il dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avviene nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270

Ritenuto che le spese per consulenza medico-legale come da regolamento, vanno parametrate alla somma liquidata al CTU nel procedimento penale per cui l'Azienda ridetermina la somma richiesta, pertanto in mancanza del decreto di liquidazione viene rimborsato al dipendente in questione € 1.500,00;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa sul conto spese del personale

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata
- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese del CTP sostenute per la propria difesa dal Dott. L.A. matr.4883 definito con decreto di archiviazione;
- **Liquidare** e pagare la somma di € 1.500,00 documentata dalla fattura emessa dal Dott. Guerra Giancarlo medico Legale al dipendente **Dott. L.A. matr. 4883** e che risulta in linea con il suddetto regolamento Aziendale. Le generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto.